

**Comune di Mollia**  
Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5**

**OGGETTO:**

<b>APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMU PER L'ANNO 2020</b>
---

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti dieci, in una sala dell'Unione Molliese, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARMELLINO dott.ssa MARILENA - Sindaco	Sì
2. FERRO LUCIANO - Vice Sindaco	Sì
3. SCARONE SARA - Consigliere	Sì
4. SPINA MARCO - Consigliere	Sì
5. DEMARCHI SILVANO - Consigliere	Sì
6. GUALA GRAZIELLA - Consigliere	No
7. LACERENZA MASSIMO - Consigliere	Sì
8. ZANINO ANDREA - Consigliere	Sì
9. CARNAGHI DARIO ANDREA - Consigliere	Sì
10. TERAZZI CESARE - Consigliere	No
11. TERAZZI ALBERTO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, SEMENTILLI dott.ssa Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CARMELLINO dott.ssa MARILENA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto al numero CINQUE dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

🚧 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE **0,4 PER CENTO**  
(limitatamente alla abitazione principale nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) – (aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille – somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima del 6 per mille)

🚧 ALIQUOTA DI BASE **1,06 PER CENTO**

(tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili), con esclusione della categoria D/10 "immobili" (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille – somma IMU + TASI pari all'aliquota massima del 10,6 per mille)

Valore aree edificabili come da delibera G.C. n. 29 del 21.09.2012:

- Aree a destinazione residenziale di nuovo impianto e/o completamento €/mq 60,00
- Aree a destinazione produttiva, artigianale e comunque diversa dal residenziale, che consenta interventi di completamento e/o nuovo impianto €/mq 40,00

**Visto che** con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 08.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

🚧 ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille su abitazioni principali Cat A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze, esenzione per le restanti categorie

🚧 ALIQUOTA 0,00 (zero) per mille su tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'anno 2016, così come stabilito dal D.L. 16/2014 art. 1, comma 1, nella stessa misura del 2015, invariata rispetto all'anno 2014, ai sensi art. 1 c. 28 della L. 208 del 28 dicembre 2015;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
  - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 137.000,00;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) terreni agricoli: esenzione Comune montano
- 6) Aree fabbricabili come da delibera G.C. n. 29 del 21/09/2012:
  - Valore € 60,00/mq Aree a destinazione residenziale di nuovo impianto e/o completamento
  - Valore € 40,00/mq Aree a destinazione produttiva, artigianale e comunque diversa dal residenziale, che consenta interventi di completamento e/o nuovo impianto

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

**A) Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) terreni agricoli: esenzione Comune Montano;
- 6) Aree fabbricabili come da delibera G.C. n. 29 del 21/09/2012:

Valore € 60,00/mq Aree a destinazione residenziale di nuovo impianto e/o completamento

Valore € 40,00/mq Aree a destinazione produttiva, artigianale e comunque diversa dal residenziale, che consenta interventi di completamento e/o nuovo impianto

**B) Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C) Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata unanime votazione che ha avuto il seguente esito: FAVOREVOLE,

### **DELIBERA**

**Di assegnare** al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
F.to : CARMELLINO dott.ssa MARILENA

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
F.to : SEMENTILLI dott.ssa Federica